

***LINEA D: sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi bancaria*****Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare della presente linea di intervento le imprese che, alla data di presentazione della domanda di Riassicurazione da parte del Garante al Gestore, soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- a) siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti per i Beneficiari dall'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 4 giugno 2013;
- b) abbiano acquistato prodotti finanziari (azioni e/o obbligazioni emesse dalle proprie banche affidanti aventi sedi o filiali nel Veneto;
- c) nel periodo compreso dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016:
 1. abbiano subito una rilevante diminuzione del merito creditizio;
 2. I prodotti finanziari di cui alla lettera b) risultino, al momento della presentazione della domanda di riassicurazione, aver subito una diminuzione di valore di almeno il 50% rispetto al momento dell'acquisto da parte del Beneficiario. In caso di acquisti effettuati in momenti diversi si fa riferimento al valore medio ponderato per la quantità;
 3. la diminuzione del merito creditizio di cui al punto 1) sia causata dalla svalutazione delle azioni di cui al punto 2).

La sussistenza delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) è accertata dal Garante e attestata dallo stesso con apposita delibera e sarà verificata dal Gestore in sede di controllo a campione del 5% delle operazioni ammesse, nonché in caso di richiesta di attivazione della Riassicurazione concessa.

L'assenza di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) comporta l'inefficacia della Riassicurazione.

Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta (anche con congruo anticipo), a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti convenzionati su affidamenti bancari a breve termine (con durata minore di 18 mesi) e/o finanziamenti (con durata massima di 36 mesi) di importo non superiore ai massimali previsti dalle disposizioni operative di riferimento (Allegato A alla Dgr n. 903/2013).

Copertura massima e cap di rischio

La Riassicurazione concede la copertura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse dai Garanti, con un *cap* pari al 20% dell'importo della Riassicurazione stessa.

Dotazione e durata dell'intervento

Alla presente Linea di intervento, che riveste carattere di eccezionalità, è riservato un plafond di euro 5 milioni.

La presentazione delle istanze al Gestore è consentita con decorrenza dalla data di pubblicazione nel BURV del provvedimento di approvazione della presente Linea di intervento fino al termine ultimo del 31 dicembre 2017.

Procedure

Per quanto qui non espressamente indicato, si fa riferimento alle disposizioni operative di riferimento di cui all'Allegato A) alla Dgr n. 903/2013.



26e62988

